

- 
- Dal d.m. 10 marzo 1998 ai dd.mm. 1, 2 e 3 settembre 2021
  - *Piergiacomo Cancelliere, PhD*
  - Comandante dei VV.F. di Rimini

WEBINAR

venerdì 9 febbraio h. 9:00

# La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro



**I** CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI

**INAIL**

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

# Agenda

---

- Un po' di storia:
  - le direttive EU sulla salute e sicurezza luoghi di lavoro
  - DM 10 marzo 1998, da dove siamo partiti
- Cosa serve per la progettazione della sicurezza antincendi?
- Il **DM 3/9/2021** scelta dei criteri, l'articolo 3
- La genesi del **DM 2/9/2021, GSA**
- Le altre novità del DM 2/9/2021
- La genesi e le novità del **DM 1/9/2021, TMQ**
- Finalità della «nuova» metodologia
- Consigli «di lettura»

# Le direttive EU salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e gli obblighi del datore di lavoro

## CONSIGLIO

### DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 1989

relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

(89/654/CEE)

## Articolo 6

### Obbligazioni generali

Per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve provvedere:

- a che le vie di circolazione che conducono a uscite e uscite d'emergenza, nonché le uscite e uscite d'emergenza stesse siano sgombre, in modo da poter essere utilizzate in ogni momento;
- alla manutenzione tecnica dei luoghi di lavoro e degli impianti e dispositivi, segnatamente quelli di cui agli allegati I e II, nonché all'eliminazione, quanto più rapida possibile, dei difetti rilevati che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- alla regolare pulitura dei luoghi di lavoro e degli impianti e dispositivi, segnatamente quelli di cui all'allegato I, punto 6 e all'allegato II, punto 6, onde assicurare condizioni di igiene adeguate;
- alla regolare manutenzione e al controllo del funzionamento degli impianti e dispositivi di sicurezza, in particolare quelli di cui agli allegati I e II, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli.

# Le direttive EU salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e gli obblighi del datore di lavoro

ALLEGATO I

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I LUOGHI DI LAVORO UTILIZZATI PER LA PRIMA VOLTA, DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA DIRETTIVA

## 4. Vic e uscite di emergenza

4.1. Le vie e uscite di emergenza devono rimanere sgombre e sboccare il più rapidamente possibile all'aperto o in una zona di sicurezza.

4.2. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.

4.3. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e uscite d'emergenza dipendono dall'uso, dall'attrezzatura e dalle dimensioni dei luoghi di lavoro, nonché dal numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.

4.4. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.

Le porte di emergenza non devono essere chiuse, in modo da poter essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.

4.5. Le vie e uscite specifiche di emergenza devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle norme nazionali che hanno recepito la direttiva 77/576/CEE <sup>(1)</sup>.

Detta segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.

4.6. Le porte d'emergenza non devono essere chiuse a chiave. Le vie e uscite d'emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti, in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.

4.7. Le vie e uscite d'emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente nei casi di guasto dell'impianto elettrico.

# Le direttive EU salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e gli obblighi del datore di lavoro

## ALLEGATO I

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I LUOGHI DI LAVORO UTILIZZATI PER LA PRIMA VOLTA, DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA DIRETTIVA

### 5. Rilevazione e lotta antincendio

- 5.1. A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.

## ALLEGATO II

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I LUOGHI DI LAVORO GIÀ UTILIZZATI, DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA DIRETTIVA

### 5. Rilevazione e lotta antincendio

- 5.1. A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.
-



# Le direttive EU salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e gli obblighi del datore di lavoro

...Ma l'**INCLUSIVITA'** è «**UN CONCETTO SOLO MODERNO**»?!?

## 20. **Lavoratori portatori di handicap**

I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.

Questo obbligo vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i lavatoi, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.



# Il D.M. 10 marzo 1998 Da dove siamo partiti?

Genesi del DM  
«Valutazione Rischio  
Incendio & Minicodice»

*DM 10 marzo 1998*

*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*

## In particolare:

Art. 1.

Oggetto - Campo di applicazione.<sup>2</sup>

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.

**Criteri per la valutazione dei rischi di incendio  
nei luoghi di lavoro.**

## Il D.M. 10 marzo 1998 Da dove siamo partiti?

Genesi	del	DM
«Valutazione		Rischio
Incendio & Minicode»		

Art. 2.  
Valutazione dei rischi di incendio.

1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4. comma 2. del decreto legislativo n. 626/1994.

### Valutazione (e mitigazione!!!) del Rischio d'incendio parte specificata del DVR

3. La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I.

Indicazione «prestazionale» per la valutazione del rischio  
incendio («può essere effettuata») in base alle indicazioni  
dell'Allegato I



# Il D.M. 10 marzo 1998 Da dove siamo partiti?

Genesi del DM  
«Valutazione Rischio  
Incendio & Minicodice»

*DM 10 marzo 1998*

*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*

4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato I:

- a) livello di rischio elevato;
- b) livello di rischio medio;
- c) livello di rischio basso.

## Introduzione dei livelli «qualitativi» del rischio incendio (siamo nel 1998: rivoluzione copernicana!)

- LIVELLO DI RISCHIO **ELEVATO**
- LIVELLO DI RISCHIO **MEDIO**
- LIVELLO DI RISCHIO **BASSO**

.....anche per singole parti (...ambiti del Codice?!?)



# Cosa serve per la progettazione della sicurezza antincendio?



## La strategia antincendio: «Valutazione del rischio incendio & allegato Minicodice»

Strategia  
antincendio

**DM 03 settembre  
2021**

**Criteri generali** di progettazione, realizzazione ed esercizio della **sicurezza antincendio** per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”

# La strategia antincendio: «Valutazione del rischio incendio & allegato Minicodice»

Strategia  
antincendio

**DM 03 settembre  
2021**



Si applica a tutti i **luoghi di lavoro** eccetto i cantieri, soggetti al titolo IV del D.Lgs 81/2008

# DECRETO «Valutazione dei Rischi di Incendio»

Art. 2

*Valutazione dei rischi di incendio*

1. La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica
2. La valutazione dei rischi di incendio è effettuata in conformità ai criteri indicati nell'articolo 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, "Protezione da atmosfere esplosive", del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

**Valutazione dei rischi di INCENDIO (...per la riduzione ...) e ...se necessario**

**Valutazione del rischio ESPLOSIONE da atmosfere esplosive (ATEX)**

## La «Valutazione dei Rischi di Incendio», cosa è?

... rappresenta un'analisi della specifica attività, finalizzata all'individuazione delle **più severe ma credibili** ipotesi d'incendio e delle corrispondenti **conseguenze** per gli occupanti, i beni e l'ambiente...





## Scelta dei criteri: l'articolo 3 del DM 3/9/2021

**Comma 1: esiste una regola tecnica di Prevenzione Incendi che si «applica» al TUO luogo di lavoro?**

**Sì, allora la regola tecnica di P.I. è il criterio per la progettazione della sicurezza antincendi del TUO luogo di lavoro!**



## Scelta dei criteri: l'articolo 3 del DM 3/9/2021

Comma 2: Il tuo luogo di lavoro può appartenere alla «famiglia» dei luoghi **a basso rischio in caso di incendio** in accordo agli «*indicatori di pericolosità* dell'allegato I»?

Sì, allora il **MINICODICE** è criterio per la progettazione della sicurezza antincendi del TUO luogo di lavoro!



## Scelta dei criteri: l'articolo 3 del DM 3/9/2021

### Comma 3: Il tuo luogo di lavoro:

- **NON** appartiene alla «famiglia» dei luoghi **a basso rischio** in caso di incendio;
- **NON** ha una regola tecnica di prevenzione incendi applicabile;

Allora il **CODICE** è «**l'unico**» criterio per la progettazione della sicurezza antincendi del TUO luogo di lavoro!

**CODICE**  
DI PREVENZIONE INCENDI



## Scelta dei criteri: l'articolo 3 del DM 3/9/2021

Comma 4: Il tuo luogo di lavoro è a **basso rischio** in caso di incendio ma **NON** puoi **«rispettare le previsioni»** del MINICODICE....

Allora il **CODICE** è **«l'unico»** criterio per la progettazione della sicurezza antincendi del TUO luogo di lavoro!

**CODICE**  
DI PREVENZIONE INCENDI



Le vera novità:



Nei luoghi di lavoro lo strumento di progettazione della sicurezza antincendi è il **codice di P.I.**

- Unica metodologia
- Unico linguaggio
- Medesime misure di sicurezza antincendi

## Valutazione preliminare degli indicatori di pericolosità

La progettazione della sicurezza antincendio in un luogo di lavoro parte da una **«valutazione preliminare degli indicatori di pericolosità di incendio»**, funzionale all'individuazione della «metodologia di progettazione» da adottare:



CODICE DI  
PREVENZIONE  
INCENDI?

REGOLE TECNICHE  
VERTICALI?

CRITERI GENERALI  
DI PREVENZIONE  
INCENDI?

MINICODICE?



VALUTAZIONE PRELIMINARE DEGLI  
INDICATORI DI PERICOLOSITÀ DI INCENDIO



Deve essere effettuata **dal datore di lavoro** (o progettista incaricato, ...) per individuare la metodologia con cui approcciare l'analisi e la progettazione, in funzione degli **indicatori di pericolosità** specifici del luogo di lavoro.

*Ci indica il percorso da seguire nella progettazione della sicurezza antincendio*

## Disposizioni transitorie, Art. 4

Luoghi di lavoro esistenti **l'adeguamento** alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato **dall'art. 29, comma 3**, del decreto legislativo 9 aprile 2008, **n. 81**.



Siamo nell'ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro: **«Comanda» il T.U. 81/2008!**

# Da dove siamo partiti?

**Genesi del DM «GSA», 02 settembre 2021**

*DM 10 marzo 1998*

*Criteria generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*

**Articolo 3 - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio**

1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:

- a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;
  - b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato DPR n. 547/1955, così come modificato dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III;
  - c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV;
  - d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V;
  - e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI;
  - f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.
-

# Da dove siamo partiti?

**Genesi del DM «GSA», 02 settembre 2021**

*DM 10 marzo 1998*

*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*

## **Articolo 5 - Gestione dell'emergenza in caso di incendio**

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII.
  2. Ad eccezione delle aziende di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
-



# Da dove siamo partiti?

**Genesi del DM «GSA», 02 settembre 2021**

*DM 10 marzo 1998*

*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*

**Articolo 6 - Designazione degli addetti al servizio antincendio**

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'articolo 10 del decreto suddetto.
  2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 7.
  3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
  4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro su base volontaria, ritenga necessario che l'idoneità tecnica del personale di cui al comma 1 sia comprovata da apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, 609.
-

# Da dove siamo partiti?

**Genesi del DM «GSA», 02 settembre 2021**

*DM 10 marzo 1998*


*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*

**Articolo 7 - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi lotta antincendio e gestione dell'emergenza**

1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.
-




# Ma a cosa serve la GSA?!?



## ...ed S.5?



## LA GSA SERVE SOLO A:



### Esercizio


Garantire che lo ASET  
sia mantenuto pari a  
quello di progetto

### Emergenza

Assicurare che lo RSET  
sia effettivamente pari a  
quello di progetto




# LA GSA SERVE SOLO A: Esercizio



**OSS:** la redazione **del piano di emergenza** «scatta» dopo 50 occupanti

**DM 2 settembre 2021**




Rimarca l' **inclusività** della GSA nei luoghi di lavoro



**Indirizza** all'applicazione della norma **UNI EN 17210** -  
Accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito - Requisiti funzionali

Segnalo la **UNI/PDR 159:2024**: una prassi di riferimento per  
l'inclusività sul lavoro

## DM 2 settembre 2021




Oltre alla GSA:

Stabilisce **3 livelli** per gli addetti antincendio che riflettono le **conoscenze** dei principi di sicurezza antincendio e le **capacità** di operare con i presidi antincendio:

- Livello 1, conoscenza di **base** e capacità di operare solo su estintori;
- Livello 2, conoscenza **ordinaria** e capacità di operare su tutti i presidi antincendio
- Livello 3, conoscenza **approfondita**, capacità di operare su tutti i presidi antincendio e conoscenza dei DPI delle vie respiratorie
- Stabilisce 5 anni come **frequenza minima aggiornamento**

**DM 2 settembre 2021**



Oltre alla GSA:

Regolamenta la **formazione dei formatori** (art. 6),

- stabilisce i contenuti minimi dei corsi per la formazione dei formatori sia teorici che pratici;
- stabilisce le modalità di esame per diventare formatori degli addetti antincendio;
- decreta come **competenza esclusiva** del CNVVF la FORMAZIONE DEI FORMATORI.



# Da dove siamo partiti?

**Genesi del DM «Controlli», 01 settembre 2021**

*DM 10 marzo 1998*

## *Criteria generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*

### **Articolo 3 - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio**

1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:

e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI;

### **ALLEGATO VI**

#### **Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio**

##### **6.1. Generalità**

Tutte le misure di protezione antincendio previste:

- per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
- per l'estinzione degli incendi;
- per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio;

devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.

# Da dove siamo partiti?

Genesi del DM «Controlli», 01 settembre 2021

*DM 10 marzo 1998*

*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*

**Ed ancora:**

## **6.4. Attrezzature ed Impianti di protezione antincendio**

Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio.




Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.

L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.

## La «novità» del D.M. 01/09/2021, Controlli

Il D.M. è stato sviluppato con l'obiettivo principale di dare pieno significato alla prestazione del personale **«COMPETENTE E QUALIFICATO»**



## La «novità» del D.M. 01/09/2021

Il personale competente e qualificato diventa con, il DM 01/09/2021 il  
«**TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO, TMQ**»




## Il percorso formativo per la «qualifica»

Per questi motivi, il percorso di formazione del manutentore qualificato è stato orientato alla acquisizione di:

● - Competenze

■ - Conoscenze

▲ - Abilità





# Il percorso formativo per la «qualifica»

Le competenze  conoscenze  ed abilità  consentiranno al tecnico manutentore di poter effettuare i seguenti compiti o attività:

## Prospetto 1. Compiti e attività del tecnico manutentore qualificato

1	Eseguire i <b>controlli documentali</b> ;
2	Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti;
3	Eseguire i <b>controlli funzionali</b> , manuali o strumentali;
4	Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell'esito dei controlli effettuati;
5	Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale;
6	Eseguire le attività di <b>manutenzione secondo le norme</b> e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell'ambiente;
7	Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione;
8	Coordinare e controllare l'attività di manutenzione;



# I contenuti del percorso formativo per la «qualifica»:

I corsi di formazione teorica, ma, soprattutto, PRATICA sono stabiliti in termini di contenuti minimi per tipologia di presidio antincendio:

**Prospetto 3.5** Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. **Impianti di rivelazione e allarme incendio.**

Impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza antincendio	Contenuto della formazione teorica	Contenuto della formazione pratica	Durata della formazione	
			Teorica	Pratica
<b>Impianti di Rivelazione ed Allarme Incendio (IRAI)</b>	<p>Introduzione ai regolamenti e alle norme tecniche per gli impianti di rivelazione ed allarme incendio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- norma per la progettazione ed installazione degli IRAI UNI 9795;</li> <li>- norma per la manutenzione degli IRAI UNI 11224;</li> <li>- serie delle norme di prodotto per i componenti degli IRAI (serie delle norme EN 54).</li> </ul> <p>Introduzione alla manutenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il sopralluogo di ispezione;</li> <li>- lo stato generale dell'impianto</li> <li>- le modalità per individuare eventuali non conformità di installazione;</li> <li>- la documentazione che il committente deve fornire al tecnico manutentore;</li> <li>- le informazioni che il committente deve fornire al tecnico manutentore.</li> </ul> <p>La manutenzione programmata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le leggi e i regolamenti di riferimento, il registro delle manutenzioni,</li> <li>- la sorveglianza;</li> <li>- il controllo periodico;</li> <li>- la manutenzione ordinaria;</li> <li>- la manutenzione straordinaria;</li> <li>- i componenti e gli accessori degli impianti IRAI;</li> <li>- la verifica o sostituzione dei componenti ed il mantenimento della conformità attraverso l'impiego delle apparecchiature e delle strumentazioni specifiche;</li> <li>- le liste di riscontro.</li> </ul> <p>Analisi della documentazione a corredo dei componenti di un impianto IRAI (dichiarazione di conformità e di rispondenza ex articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, modulistica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco modello PIN 2.4-DICH.IMP e modello PIN 2.5- CERT.IMP, dichiarazione di prestazione, certificati di conformità, marcatura CE e marchi volontari, libretto di uso e manutenzione).</p> <p>Principali direttive e regolamenti UE applicabili.</p> <p>Informazioni per lavorare in sicurezza (informazione specifica di cui agli articoli 71 e 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).</p> <p>Principi della regolamentazione sulla gestione dei rifiuti.</p>	<p>Controllo visivo e funzionale dei rilevatori di incendio ad esempio puntiformi, lineari, ad aspirazione, di fiamma.</p> <p>Modalità di ripristino o sostituzione dei rilevatori di incendio ad esempio puntiformi, lineari, ad aspirazione, di fiamma.</p> <p>Utilizzo pratico delle strumentazioni specifiche.</p> <p>Verifica della integrità dei cablaggi e delle interconnessioni fra i componenti (cavi, connessioni radio) dell'IRAI.</p> <p>Controllo funzionale della centrale IRAI (convenzionali e indirizzate), verifica della programmazione e dell'esecuzione delle funzioni assegnate anche in relazione al piano di emergenza dell'attività sorvegliata.</p> <p>Verifica delle segnalazioni di allarme acustiche (UNI 11744) e luminose.</p> <p>Controllo funzionale e modalità di ripristino o sostituzione delle funzioni ausiliarie (dispositivi di ingresso uscita, ferma porta magnetici per serramenti resistenti al fuoco, sorveglianza avvio altri impianti di protezione attiva).</p>	16 ore [1]	8 ore [1]

[1] Si consiglia di erogare il corso in moduli giornalieri da 8 ore

Potranno essere «agilmente» aggiornati o AGGIUNTI in relazione alla evoluzione tecnologica e di normazione tecnica «volontaria» applicabile (basta Decreto Direttoriale)

# Come ottenere la qualifica


Viene stabilito un processo di valutazione e convalida – **ESAME** – dei risultati di apprendimento conseguiti in accordo alla formazione orientata alle competenze, conoscenze ed abilità ricevuta:



CV assessment



Prova scritta




Prova pratica

**Il processo di valutazione è esclusiva competenza del CNVVF!**

# Come ottenere la qualifica

La formazione deve essere erogata da **DOCENTI**:

- con diploma di istruzione secondaria;
- con conoscenza di leggi e regolamenti specifici della manutenzione e del presidio antincendio;
- Esperienza – documentata – (ALMENO TRIENNALE) nel settore della formazione e della manutenzione del presidio antincendio;
- Possedere esperienza di pratica professionale documentata nella manutenzione del presidio antincendio (ALMENO TRIENNALE)



# Dove effettuare la formazione ed ottenere la qualifica

La formazione e l'esame devono essere effettuate presso sedi di soggetti formatori che abbiano i seguenti requisiti:

- Ambienti idonei per lo svolgimento delle lezioni teoriche
- Aree idonee allo svolgimento delle lezioni pratiche
- dotate di tutte le attrezzature per effettuare la formazione pratica

Circolare "Decreto controlli"	Appendice I	"Caratteristiche dei docenti e centri di Formazione"
-------------------------------	-------------	--

## 4.0 Elenco delle apparecchiature ed attrezzature necessarie per i soggetti formatori e le sedi di esame

Apparecchiature ed attrezzature minime necessarie per i soggetti formatori PER L'ESAME DEL CORSO ESTINTORI		
ATTREZZATURE	STRUMENTI	IMPIANTO, ATTREZZATURA O SISTEMA NECESSARIO ALLE PROVE PRATICHE
<ul style="list-style-type: none"><li>• Set attrezzature base da officina meccanica;</li><li>• Chiavi svitamento valvole estintori carrellati;</li><li>• Chiavi svitamento valvole estintori portatili;</li><li>• Attrezzatura per estrazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bilancia;</li><li>• Chiave dinamometrica;</li><li>• Dinamometro;</li><li>• Cronometro;</li><li>• Manometro – Indicatore di pressione.</li></ul>	Estintori portatili: <ul style="list-style-type: none"><li>- pressurizzati a polvere, a base d'acqua, a biossido di carbonio.</li></ul> Per ogni tipo, disponibilità di almeno 3 differenti marche.

## Finalità della nuova metodologia

**AHJ, datori di  
lavoro,  
responsabili  
attività, ...**



**«ma l'attività è a  
norma?!?».**

**... oggi**

## Finalità della nuova metodologia

**AHJ, datori di  
lavoro,  
responsabili  
attività, ...**



**«ma l'attività  
SICURA?»**

**... speranza di domani**




## Consigli «di lettura»

### **Pubblicazione INAIL CNVVF CNI: Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro**

Liberamente scaricabile qui:

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-progettazione-sicurezza-antincendio-luoghi-lavoro.pdf>



**Grazie per  
l'attenzione**



**Piergiacomo Cancelliere, Ph.D.  
E-mail [piergiacomo.cancelliere@vigilfuoco.it](mailto:piergiacomo.cancelliere@vigilfuoco.it)**